



Spett.li

Clienti

Loro Indirizzi

Trieste, 14/09/2020

Ns. Prot. 20/2020/M.C.

OGGETTO: PRINCIPALI NOVITA' DECRETO LEGGE 14.08.2020 N. 104 (C.D. "DECRETO AGOSTO")

Gentile Cliente, con la presente Circolare vogliamo informarla sulle principali novità di carattere fiscale introdotte dal **Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104** (c.d. Decreto Agosto), entrato in vigore il 15.8.2020.

Si segnala che il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

SOMMARIO

1. EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE - ULTERIORE RATEIZZAZIONE (art. 97)	2
2. ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 99).....	3
3. PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP (art. 98)	4
4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER FILIERA RISTORAZIONE (art. 58)	5
5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI (art. 59)	5
6. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI – MODIFICHE (art. 77)	7
7. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI (art. 79).....	7
8. CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (ART. 81).....	8
9. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (art. 110)	8



10.	PROROGA DELLA MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE PMI (art. 65)	10
11.	MODIFICHE AL C.D. "SUPERBONUS" DEL 110% (artt. 63 e 80 c.6)	10
12.	ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO (art. 78)	11
13.	ALIQUOTE IMU - AUMENTO IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI (art. 108)	12
14.	PROROGA DELL'ESENZIONE DI TOSAP E COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (art. 109)	12
15.	PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE (art. 107)	13
16.	EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE (art. 112).....	13
17.	INDENNITÀ PER AUTONOMI E DIPENDENTI (ARTT. 9 – 12)	13
18.	MISURE TEMPORANEE PER LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)	14
19.	MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI	15
20.	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	16
21.	DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 14).....	17

1. EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE - ULTERIORE RATEIZZAZIONE (art. 97)

Con l'art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

- i versamenti relativi **all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL**, che erano stati sospesi;
- il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono **alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020**.

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Al sensi del DL 104/2020, i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, **per un importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione:

- in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020**;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16.9.2020**.



Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di **24 rate mensili di pari importo**, con il pagamento della prima rata **entro il 16.1.2021**.

In alternativa **resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020**, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

1.2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

Le modalità e i termini indicati nel precedente § 1.1 si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

2. ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 99)

L'art. 99 del DL 104/2020, modificando l'art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono **fra l'8.3.2020 e il 15.10.2020** e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire **entro il 30.11.2020**, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

In base alla lettera dell'art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (ai sensi dell'art. 83 del DL 18/2020).

2.1 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

2.2 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 48-*bis* del DPR 602/73 stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso

l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'eventuale morosità del creditore. In tal caso l'ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l'Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La sospensione della procedura appena descritta, in base al DL 104/2020, viene **prorogata dal 31.8.2020 al 15.10.2020**.

La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all'8.3.2020.

2.3 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Sono sospese **sino al 15.10.2020**:

- le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
- gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

3. PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP (art. 98)

Per effetto dell'art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è **prorogato al 30.4.2021** il termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari", in relazione ai quali il versamento in esame **sarebbe scaduto il 30.11.2020**).

3.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a **5.164.569,00 euro**).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- **applicano il regime forfetario** (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- **presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- **i soci di società di persone;**

- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- i **soci di società di capitali “trasparenti”**.

3.2 NECESSITÀ DEL CALO DEL FATTURATO

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, **nel primo semestre dell'anno 2020**, l'ammontare del **fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER FILIERA RISTORAZIONE (art. 58)

Con l'art. 58 del DL 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

- in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- con **codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)**, 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e *catering* continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI (art. 59)

Con l'art. 59 del DL 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai **soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A** o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato **presenze turistiche di cittadini residenti** in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;



- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla **presenza di turisti stranieri** rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato “**in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti** per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”. Per facilitare l’identificazione dei Comuni interessati dalla misura di favore sarebbe comunque opportuno venisse fornita un’elencazione ufficiale esaustiva.

5.1 CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del **fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

5.2 MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla **differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019**, pari al:

- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un **contributo minimo**, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.

5.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

La norma agevolativa dispone inoltre espressamente che per il nuovo contributo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14 del DL n. 34/2020 convertito. Pertanto, in estrema sintesi:

- il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento;

Dovrebbero quindi essere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 13 e 22/2020 con riferimento al precedente contributo a fondo perduto.

5.4 DIVIETO DI CUMULABILITA’

Il contributo di cui al presente articolo **non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58 per le imprese della ristorazione** ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.



6. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI – MODIFICHE (art. 77)

Con l'art. 77 del DL 104/2020 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

In particolare, il credito d'imposta viene **esteso anche con riferimento al mese di giugno** e, per le attività stagionali, al mese di luglio.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 28 del DL 34/2020 l'agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Nell'ambito della conversione in legge del DL 34/2020 sono state previste alcune novità in merito a tale agevolazione, tra cui l'estensione alle imprese esercenti attività di **commercio al dettaglio** con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, anche se in misura ridotta (20% in luogo dell'ordinario 60%, 10% negli altri casi, ad esempio affitto d'azienda, in luogo dell'ordinario 30%).

Si ricorda infine che, al fine di fruire del credito d'imposta, il **canone di locazione deve essere stato effettivamente pagato**.

7. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI (art. 79)

Con l'art. 79 del DL 104/2020 viene reintrodotta per il 2020 e 2021, con alcune modifiche, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d'imposta spetta anche:

- alle strutture che svolgono attività agrituristica;
- agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito d'imposta è:

- pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10 co. 3 del DL 83/2014).



8. CREDITO D'IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (ART. 81)

Con l'art. 81 del DL 104/2020 viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e **di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI** operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e **che svolgono attività sportiva giovanile**.

Il credito d'imposta (teorico) è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di Euro). Nel caso di **insufficienza delle risorse** disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue (quindi 4,5 milioni di euro).

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- **effettuato dall'1.7.2020 al 31.12.2020**, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia **almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.

Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al **regime previsto dalla L. 398/91**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, verranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

9. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (art. 110)

L'art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa, la quale riguarda i **beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019** (2019 per i soggetti "solari") e può essere **effettuata nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2020** (2020 per i "solari").



9.1 BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono **immobilizzazioni**, nonché le **partecipazioni** in società controllate e collegate, anch'esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l'operazione può essere effettuata **distintamente per ciascun bene**, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.

Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle **società di capitali** e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS. Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le **società di persone commerciali**, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

9.2 IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

È possibile, **alternativamente**:

- **effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici**, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione **anche ai fini fiscali**.

In questo secondo caso, occorre versare **un'imposta sostitutiva del 3%** sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore "storico" dei beni.

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Invece, è previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati. Infatti, viene stabilito che le plusvalenze e le minusvalenze siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1° gennaio 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

9.3 REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d'imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.



È possibile affrancare tale riserva con una **imposta sostitutiva del 10%** (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.

10. PROROGA DELLA MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE PMI (art. 65)

L'art. 65 del DL 104/2020 ha introdotto una specifica disciplina di proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI.

Sono prorogati dal 30.9.2020 **al 31.1.2021**, in particolare, i termini di sospensione:

- di cui all'art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020¹, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
- di cui all'art. 37-bis del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020.

Viene, inoltre, previsto che:

- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell'art. 56 del DL 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;
- nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive, di cui all'art. 56 co. 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come modificato dalla presente disposizione.

11. MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110% (artt. 63 e 80 c.6)

L'art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e

¹ Si ricorda brevemente che tali misure di sostegno sono: divieto di revoca per le aperture di credito e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020; proroga dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30.09.2020; sospensione mutui e finanziamenti a rimborso rateale (si veda ns precedente Circolare n. 10 del 26.03.2020)

installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 QUORUM PER LE DELIBERE ASSEMBLEARI

Con l'art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. "superbonus" del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

11.2 IMMOBILI ESCLUSI

Il "superbonus" del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Con le modifiche apportate dall'art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del "superbonus" del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.

12. ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO (art. 78)

Per effetto dell'art. 78 del DL 104/2020, vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;



- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri

Per gli anni 2021 e 2022, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

13. ALIQUOTE IMU - AUMENTO IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE TASI (art. 108)

L'art. 108 del DL 104/2020 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni possono deliberare un aumento dello 0,08% dell'aliquota massima dell'IMU, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019.

14. PROROGA DELL'ESENZIONE DI TOSAP E COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (art. 109)

Per effetto dell'art. 109 del DL 104/2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, sono **esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP a partire dall'1.5.2020 e fino al 31.12.2020** (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).

Dall'1.5.2020 al 31.12.2020 (prima fino al 31.10.2020), non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

Inoltre, fino al 31.12.2020 (invece che fino al 31.10.2020), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (*dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.



15. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE (art. 107)

L'art. 107 del DL 104/2020 stabilisce che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (il termine di versamento era precedentemente fissato al 31.7.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

16. EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE (art. 112)

Per effetto dell'art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.

17. INDENNITÀ PER AUTONOMI E DIPENDENTI (ARTT. 9 – 12)

Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

17.1 INDENNITÀ EROGATE DALL'INPS (ART. 9)

Per effetto dell'art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **1.000,00 euro** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali² e incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

² Per aver diritto all'indennità tali soggetti devono aver prestato attività con un contratto di lavoro autonomo occasionale tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020. Inoltre gli stessi soggetti devono:

- Essere provvisti di qualsiasi contratto di lavoro alla data del 15 agosto 2020;
- Essere iscritti, alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS con versamento di almeno un contributo mensile;
- Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un contratto a tempo indeterminato ovvero beneficiari di pensione.



- lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

17.2 INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA” (ART. 12)

Per effetto dell'art. 12 del DL 104/2020, viene riconosciuta, per il mese di giugno 2020, un'indennità di **600,00 euro** in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata, previa domanda, dalla società “Sport e Salute spa”; la domanda non deve essere presentata dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio della medesima indennità.

Secondo quanto stabilito dal DM 27.8.2020, la domanda deve essere presentata:

- tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile da “Sport e Salute spa”;
- entro il termine perentorio del 15.9.2020.

18. MISURE TEMPORANEE PER LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)

L'art. 106 del DL 18/2020 aveva riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

- convocare l'assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).

L'art. 71 del DL 104/2020 ora interviene stabilendo che *“alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici **convocate entro il 15 ottobre 2020** continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*.

Di seguito si elencano sinteticamente le principali misure in materia giuslavoristica. Per maggiori approfondimenti vi consigliamo di contattare il Vostro **consulente del lavoro**.



19. MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI

Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 ex DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.

19.1 NOVITÀ IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 (ART. 1)

Ai sensi dell'art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, di cui agli artt. 19 - 22-*quinquies* del DL 18/2020, per complessive 18 settimane, suddivise in due *tranches* da 9, da collocare nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.

La prima *tranche* di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro, mentre le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, concorrono a formare il *plafond* delle prime 9 settimane del periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.

La seconda *tranche* di 9 settimane, invece, comporta l'applicazione di una contribuzione specifica, fatta eccezione per quei datori di lavoro che:

- hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019;
- oppure hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1.1.2019.

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione del decreto in esame, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.

19.2 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG COVID-19 (ART. 3)

L'art. 3 del DL 104/2020 riconosce in via eccezionale ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 indicati nel medesimo decreto e che ne hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:

- per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020..



19.3 ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX “ZONE ROSSE” (ART. 19)

L'art. 19 del DL 104/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, di cui agli artt. 19 - 22-*quinquies* del DL 18/2020, possono essere “retroattivamente” richiesti per il periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020, dai datori di lavoro che hanno il domicilio o la sede in Comuni per i quali la pubblica autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio e che, in ragione di ciò, abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alle prestazioni lavorative di singoli lavoratori, a causa della impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori.

Le domande di richiesta dei trattamenti – concedibili fino a un massimo di 4 settimane – devono essere trasmesse all'INPS, entro il termine decadenziale del 15.10.2020.

20. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il DL 104/2020 introduce nuovi **esoneri contributivi in caso di assunzione** di lavoratori con contratto di lavoro stabile, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.

20.1 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)

L'art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i datori del settore agricolo;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;



- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

20.2 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (ART. 7)

L'art. 7 del DL 104/2020 riconosce l'esonero contributivo di cui al suddetto art. 6 del DL 104/2020 (con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati) anche per le assunzioni effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

In particolare, fino al 31.12.2020, è previsto un esonero totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) in caso di assunzione a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, fino ad un massimo di 3 mesi.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

20.3 DECONTRIBUZIONE CABOTAGGIO CROCIERE (ART. 88)

L'art. 88 del DL 104/2020 stabilisce l'estensione dello sgravio contributivo di cui all'art. 6 co. 1 del DL 457/97, conv. L. 30/98, a decorrere dall'1.8.2020 e fino al 31.12.2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Le modalità attuative dell'agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.

21. DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 14)

L'art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.

Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

- dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'art. 1 del DL 104/2020;
- ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del DL 104/2020.

Per tali soggetti resta precluso:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto,



sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);

- il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

Lo studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento che ritenete necessario.

Grazie e cordiali saluti.

DEGRASSI, SIARD & ASSOCIATI